

Comune di Favria (Torino)

**Regolamento edilizio comunale - 7<sup>a</sup> modifica - articoli 2, 4 e 57.**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*delibera*

1. per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rimuovere dal vigente testo del Regolamento Edilizio Comunale le incongruenze rilevate al 2° comma dell'art. 2 in ordine alla presidenza della Commissione Edilizia Comunale, nonché sopperire alle carenze normative in ordine all'applicazione dell'art. 57 in materia di regolamentazione delle strade private esistenti, di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 78 del 06/06/2012 e, quindi, di modificare il testo del comma 2 dell'art. 2, del comma 1 dell'art. 4 e dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 57 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, secondo la nuova versione qui di seguito riportata:

**Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia**

1. .... (omissis) .....
2. La Commissione è composta **da sette membri** ~~dal Responsabile dei Servizi Tecnici che la presiede e da sei membri~~ designati dal Consiglio Comunale. Nella prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti **un Presidente e** un vice-presidente; in caso di contemporanea assenza del presidente e del vice-presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano presente alla seduta;

..... (omissis) .....

**Art. 4. Funzionamento della Commissione Edilizia**

1. La Commissione, **su richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Favria, è convocata dal** ~~su convocazione del~~ Presidente, ~~si riunisce~~ ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il **Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Favria** ~~Presidente~~ lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti;

..... (omissis) .....

**Art. 57. Strade private**

1. .... (omissis) .....
2. .... (omissis) .....
3. Le strade private **di nuova costruzione** a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m e, se cieche, devono essere provviste (possibilmente al fondo) di uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private **di nuova costruzione** a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private **di nuova costruzione** a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano alle **strade di nuova costruzione nuove costruzioni**; nel caso di **interventi edilizi che incrementino il numero delle unità abitative**

**servite da strade esistenti non conformi ai parametri prescritti per quelle nuove (purché di sezione non inferiore a m 3,00), l' idoneità funzionale della viabilità deve essere certificata da tecnico abilitato, con riguardo alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, eventualmente prevedendo ~~interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti~~ adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.**

**Le strade private esistenti, come eventualmente risultanti dai titoli abilitativi edilizi che ne hanno permesso la realizzazione, anche qualora rispondano ai requisiti minimi di cui ai commi 3,4 e 5 del presente articolo, sono mantenute nello stato di fatto in cui si trovano, fatte salve le eventuali modifiche necessarie al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per le strade di nuova costruzione. E' in ogni caso vietato qualsiasi intervento che causi restrizioni della sezione, sconessioni del fondo stradale o qualsivoglia peggioramento della fruibilità veicolare o pedonale.**

**7.** Le strade private **di nuova costruzione** di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un adeguato illuminamento medio sul piano stradale.

**8.** ..... (omissis) .....;  
..... (omissis) .....